

# COA INFORMA


## 2021

*Certificazione energetica degli edifici:  
principali novità della d.G.r. 1249/2021*

**Ing. Genny Brunet**


*Finaosta S.p.A. – COA energia*

**Aosta, 16/12/2021**



Accreditato da:





# INQUADRAMENTO NORMATIVO





## NORMATIVA DI RIFERIMENTO A LIVELLO EUROPEO

*Direttiva Europea 2002/91/CE sulla prestazione energetica  
nell'edilizia (EPBD)*

*Direttiva Europea 2010/31/CE sulla prestazione energetica  
nell'edilizia (EPBD recast)*

*modificata da: Direttiva Europea 2018/844 del  
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio  
2018 (EPBD III)*

**ULTERIORI PROPOSTE DI MODIFICA  
ATTUALMENTE IN FASE DI DISCUSSIONE**



Fit for 55



## European Green Deal: le proposte della Commissione per la ristrutturazione e decarbonizzazione degli edifici

15/12/2021



La Commissione europea nella seduta odierna ha proposto di allineare le regole per il rendimento energetico degli edifici con il Green Deal europeo e di decarbonizzare il patrimonio edilizio dell'UE entro il 2050. Entro il 2030 gli Stati membri dovranno riqualificare il 15% almeno degli edifici in classe G; salta il divieto di vendita o affitto per le case inefficienti

e-prepara-stretta-certificazione-energetica-renderle-piu-efficienti-AktQv1?refresh\_ce=1

☰ 🔍 📄 Norme & Tributi Primo Piano

In evidenza In edicola Fiume di denaro: inchieste Podcast Lab24: i visual

Publicità

**I NOSTRI VIDEO**

Crediti d'imposta e Bonus casa: controlli del fisco e sanzioni

Crediti d'imposta casa: controlli del fisco e sanzioni

Immobili

### Case, la Ue prepara stretta su certificazione energetica per renderle più efficienti

La portata del rinnovo della classe energetica dovrà essere proporzionata allo stato di partenza dell'immobile, dovrà cioè essere fattibile rispetto alla categoria energetica di partenza. Saranno esclusi gli edifici storici



## RECEPIMENTO A LIVELLO NAZIONALE

***Dlgs 192/2005 - «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.»***

*Coordinato con dlgs 29 dicembre 2006, n. 311*

*Coordinato con il Decreto 22 novembre 2012 (Modifica dell'Allegato A)*

*Coordinato con D.M. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE)*

*Coordinato con dlgs 63/2013, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90*

*Coordinato con dlgs 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9*

*Coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)*

*Coordinato con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale, ...)*

*Coordinato con dlgs 21 novembre 2014, n.175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata)*



***Coordinato con dlgs 10 giugno 2020, n. 48 (Prestazione energetica in edilizia – Attuazione della direttiva 2018/844/UE – Modifiche del Dlgs 192/2005 )***



## LE NORME APPLICATIVE

→ **D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74**

*(Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari)*

→ **D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75**

*(Criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici)*

**n.b. coordinato con l. 9/2014**

**D.M. 26 giugno 2015 (Requisiti minimi degli edifici)**

**D.M. 26 giugno 2015 (Relazione tecnica)**

**D.M. 26 giugno 2015 (Linee guida certificazione)**



**Le norme attuative non sono ancora state modificate**



## NORMATIVA DI RIFERIMENTO A LIVELLO REGIONALE

Legge regionale 25 maggio 2015, n.13

*31 dicembre  
2021*

**I.r. 21 dicembre 2020, n.14**  
(mod. da I.r. n. 19/2021), **art. 11bis**

**d.G.r. n. 1824 del 30/12/2016**

**P.D. n. 5302 del 12/10/2017**



**d.G.r. n. 1249 del 04/10/2021**

*1 gennaio  
2022*



## CONTENUTI d.G.r. 1249/2021

- La d.G.r. 1824/2016 e il P.D. 5302/2017 vengono sostituiti



La certificazione energetica viene disciplinata in un unico testo omnicomprensivo, senza rimandi a Provvedimenti dirigenziali da dover leggere in modo coordinato.

- Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2022, ma il Portale Beauclimat sarà disponibile a partire dal 17 gennaio 2022



**ATTENZIONE!**

Dal 1° gennaio al 16 gennaio compreso il Portale sarà off-line e non sarà pertanto possibile caricare APE, acquistare codici, né scaricare APE precedentemente caricati.

## CANALI DI INFORMAZIONE

➤ Per essere tempestivamente informati su novità ed eventuali interruzioni programmate del servizio, vi ricordiamo:

- di iscrivervi alla **NEWSLETTER** dal canale tematico **ENERGIA** del sito regionale [https://www.regione.vda.it/newsletterssql/Iscrizione\\_newsletter\\_ENERGIA\\_i.asp](https://www.regione.vda.it/newsletterssql/Iscrizione_newsletter_ENERGIA_i.asp)

Desidero iscrivermi alla newsletter ENERGIA

Nome

Cognome

E-mail

\* Conferma l'E-mail

\* campo obbligatorio

Professione


ho letto **l'informativa privacy**

Invia



## CANALI DI INFORMAZIONE

- di inserire, oltre alla PEC, un indirizzo e-mail nella sezione **DATI PERSONALI** della propria **AREA CERTIFICATORI** del **Portale Beauclimat**



Home > Area Certificatori > Dati Personali

DETTAGLIO

**DATI CERTIFICAZIONE**

Num. Riconoscimento: 1520      Data: 30/12/2011

**ANAGRAFICA**

Cognome: ROSSI      Nome: MARIO

Cod. Fiscale: RSSMR078H15A326F

**DATI ANAGRAFICI**

Comune: AOSTA      Provincia: AO

Stato: ITALIA      Data: 15/06/1978

Contatti    Indirizzi    Titolo e Ordine

E-mail PEC: Mario.rossi@ingpec.eu      Pubblica

Altra E-mail:       Pubblica  ← 3

Num. Telefono:       Pubblica

Num. Cellulare: 347/1234567      Pubblica

Salva ↑ 4

## CONTENUTI d.G.r. 1249/2021

*Approvazione delle disposizioni previste dal Titolo III, Capo II, della l.r. 13/2015 (legge europea regionale 2015), in materia di certificazione energetica degli edifici, e della modalità per l'effettuazione dei controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica, a decorrere dal 1° gennaio 2022, in sostituzione della DGR 1824/2016 e del P.D. 5302/2017.*

### ALLEGATO A

Caratteristiche e modalità di gestione del sistema di certificazione energetica regionale Beauclimat

### ALLEGATO B

Modalità di riconoscimento dei certificatori energetici, di registrazione dei notai e di autorizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per certificatori energetici

### ALLEGATO C

Modalità di gestione dei controlli sugli attestati di prestazione energetica (APE)



## ALLEGATO A

**1 Oggetto e finalità**

**2 Definizioni**

**3 Ambito di applicazione e disposizioni generali sulla certificazione energetica**

**4 Obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell'APE**

**5 Attestato di prestazione energetica e sua validità**

**6 Prestazione energetica e classificazione degli edifici**

**7 Portale Beauclimat**

**8 Procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici**

**9 Attestato di qualificazione energetica (AQE)**

**10 Annunci commerciali**

**11 Targa energetica**

**12 Requisiti di indipendenza ed imparzialità dei certificatori energetici**

**13 SIAPE**



## ALLEGATO A

- Non sono state apportate modifiche sostanziali alle modalità di gestione del sistema di certificazione energetica. Rimangono praticamente invariate anche le modalità di caricamento e validazione dell'APE, di acquisto dei codici, ecc...;



- Il Portale riposiziona automaticamente le coordinate dell'APE nel baricentro della particella catastale (esclusivamente ai fini di uniformità nella cartografia regionale)

- È stata attivata la trasmissione automatica di tutti gli APE al database nazionale SIAPE (*Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica*).



SIAPE

Sistema Informativo sugli  
Attestati di Prestazione Energetica

## ALLEGATO B

- 1 Soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica (APE) sul territorio regionale e relativo elenco pubblico regionale**
- 2 Caratteristiche dei corsi di formazione per certificatori energetici erogati a livello regionale**
- 3 Procedimento di autorizzazione dei corsi di formazione**
- 4 Obblighi di comunicazione e replica del corso**
- 5 Procedimento di riconoscimento dei certificatori energetici**
- 6 Modalità di registrazione dei notai al Portale Beauclimat**
- 7 Controlli e casi di revoca**



## ALLEGATO B

- Non sono state apportate modifiche sostanziali alle modalità di riconoscimento dei certificatori energetici, di registrazione dei notai e di autorizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per certificatori energetici.



- Sono stati formalizzati i controlli che il COA energia effettua a cadenza annuale:
  - Sulla permanenza dei requisiti individuali dei certificatori energetici;
  - Sulla permanenza dei requisiti professionali dei notai (iscrizione al notariato)



Si ricorda di segnalare al COA energia la cessazione dei requisiti (es: pensionamento, cancellazione dall'ordine ove necessario, ecc...) e di non produrre APE in assenza degli stessi

## ALLEGATO C

- 1 Criteri generali per l'effettuazione dei controlli sugli APE
- 2 Modalità di svolgimento degli accertamenti preventivi e documentali
- 3 Modalità di svolgimento delle verifiche tecniche ed ispezioni
- 4 Casi di non correttezza formale o sostanziale



- **Ridurre le tempistiche del procedimento amministrativo**, anche attraverso una gestione più informatizzata dello stesso;
- **Affinare le metodologie di selezione degli APE da sottoporre a controllo** per evitare APE poco significativi e «false anomalie»;
- **Migliorare la qualità degli APE**, (evitando di considerare «positivi» APE che presentavano errori evidenti), **senza inasprire le sanzioni**;
- Chiarire alcuni passaggi per **evitare sanzioni per «inadempienza» di tipo amministrativo** (caricamento APE, rispetto tempistiche, ecc...)

## PERCHÉ VENGONO CONTROLLATI GLI APE?

### ➤ **OBBLIGO DI LEGGE**

*DECRETO INTERMINISTERIALE 26/06/2015 (art. 5) e DPR 75/2013 (art. 5)*

Le regioni e le province autonome al fine dell'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica reso dai soggetti certificatori ,definiscono piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.

### ➤ **CRITERIO DI VALUTAZIONE SEMPRE PIÙ IMPORTANTE NELL'ACQUISTO DI UN IMMOBILE**

### ➤ **BANCA DATI FONDAMENTALE PER LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA**



## QUALI SOGGETTI SONO COINVOLTI?

 <p>Région Autonome Vallée d'Aoste Regione Autonoma Valle d'Aosta</p>	<p><b>RAVA</b> <i>Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro</i>  <i>Struttura risparmio energetico sostenibile</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruolo normativo;</li> <li>▪ Irrogazione sanzioni;</li> </ul>
 <p>COA energia FINAOSTA</p>	<p><b>FINAOSTA S.p.A</b> <i>COA energia</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Supporto tecnico preventivo;</li> <li>▪ Coordinamento del sistema;</li> <li>▪ Accertamento documentale e selezione del campione;</li> <li>▪ Analisi e monitoraggio;</li> </ul>
 <p>ARPA Valle d'Aosta</p>	<p><b>ARPA Valle d'Aosta</b> <i>Sezione suolo, rifiuti ed energia</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifiche tecniche;</li> <li>▪ Ispezioni;</li> </ul>

## COME SONO ARTICOLATI I CONTROLLI?

1	<b>ACCERTAMENTO PREVENTIVO</b>	Algoritmi di controllo automatico volti ad individuare potenziali anomalie prima della validazione dell'APE	100% APE	<p><small>Sistema delle Conoscenze Territoriali</small>  <b>Catasto Energetico</b> </p> <p>Portale Beauclimat</p>
2	<b>ACCERTAMENTO DOCUMENTALE</b>	Conferma «manuale» delle anomalie e selezione del campione da sottoporre a <i>verifica tecnica</i>	Tutti quelli con almeno una anomalia	
3	<b>VERIFICHE TECNICHE ED ISPEZIONI</b>	Controllo dei dati di input nel modello di simulazione edificio-impianto ed eventuali sopralluoghi	Almeno 120, min 2% degli APE depositati annualmente	



## FASE 1 – ACCERTAMENTO PREVENTIVO

- **17 ALGORITMI DI ANOMALIA**, valutati in automatico dal Portale Beauclimat in fase di caricamento dell'APE con relativi «messaggi di avviso»
- **LE SEGNALAZIONI DI ANOMALIA SONO UN AIUTO PER IL PROFESSIONISTA**, che può quindi interrompere il caricamento dell'APE, controllare ed eventualmente correggere le incongruenze e ricaricare un nuovo APE
- **OGNI ANOMALIA VIENE «PESATA» IN BASE AD UN LIVELLO DI CRITICITÀ**



- Anomalie gravi **10 punti**



- Anomalie intermedie **5 punti**



- Anomalie lievi **2 punti**



## FASE 2 – ACCERTAMENTO DOCUMENTALE

- **CONTROLLO «MANUALE»** dell'effettiva sussistenza delle anomalie segnalate in automatico dal Portale (in casi particolari alcune anomalie possono non essere confermate);
- **ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO DI CRITICITÀ** ad ogni APE (somma dei pesi delle diverse anomalie effettivamente riscontrate);
- **SELEZIONE DEL CAMPIONE DA INVIARE A «VERIFICA TECNICA» :**
  - **20 APE** a cadenza **bimestrale**;
  - **Criteri di selezione** univocamente definiti (Appendice B)



La distribuzione dei lotti è stata modificata per accelerare i tempi del procedimento, interessare solo APE relativamente recenti e distribuire meglio la selezione.

**Il primo lotto sorteggiato con le nuove modalità sarà quello di marzo 2022 e riguarderà gli APE caricati da gennaio a febbraio 2022.**

## FASE 3 – VERIFICHE TECNICHE ED ISPEZIONI




Il **COA energia** avvisa i certificatori comunicando i codici APE sottoposti a controllo e la documentazione da inviare ad ARPA-



**ARPA** effettua le **verifiche tecniche** sulla base della documentazione presentata e degli eventuali **sopralluoghi**, secondo modalità e tempistiche che verranno illustrate in seguito



Il **COA energia** riceve l'esito da ARPA e lo comunica ai certificatori



## ESITO



**POSITIVO**

Il procedimento di controllo si chiude e il certificatore non deve fare nulla. L'APE controllato è valido.



**NEGATIVO PER  
ERRORI FORMALI**

L' APE controllato perde validità e deve essere sostituito entro 45 giorni.  
Il nuovo APE entra in **controllo di secondo livello**.



**NEGATIVO PER  
ERRORI SOSTANZIALI**

L'APE controllato perde validità e deve essere sostituito entro 45 giorni. Si entra in **controllo di secondo livello**.



**NEGATIVO PER  
ERRORI SOSTANZIALI  
E FORMALI**

Inoltre l'esito negativo viene inserito nel conteggio dei casi che concorrono a sanzione.

## RIFARE L'APE e SOSTITUIRE QUELLO PRECEDENTE

**In caso di esito negativo l'APE deve essere corretto e sostituito sul Portale Beauclimat!**

- 1) Accedere alla propria area certificatori;
- 2) Caricare sul portale il nuovo APE che recepisce le osservazioni di ARPA;
- 3) Accedere all'area "archivio ACE/APE" sempre all'interno della propria "Area certificatori";
- 4) Selezionare il nuovo APE appena caricato e **clickare sul simbolo blu in fondo alla riga**;

**FILE COLLEGATI**

APE Nazionale	Scarica ->	ALLOGGIO_P.PRIMO - APE2015.pdf.p7m
Ricevuta	Scarica ->	Ricevuta_APE0039446.pdf

Sostituito da	Sostituisce	
		1
		

- 5) Inserire il codice dell'APE da sostituire

**RICERCA ATTESTATO CHE DEVE ESSERE SOSTITUITO**

Codice Certificato

Abbandona Cerca



## SANZIONI

### I.r. 13/2015 – art. 62, comma 2

Il certificatore energetico che rilascia l'attestato di prestazione energetica di cui all'art. 39 non corretto dal punto di vista formale o sostanziale è tenuto a redigere un nuovo documento entro **45 giorni** dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. **Qualora non ottemperi entro tale termine**, e comunque **al secondo attestato di prestazione energetica non corretto dal punto di vista sostanziale**, il certificatore energetico è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a **euro 3.000**.



**Non rifare l'APE nei tempi richiesti e nei modi corretti porta direttamente a sanzione!!**

**Gli APE soggetti a controllo di secondo livello, se ripropongono gli errori, possono concorrere nuovamente al conteggio per la sanzione**

## SANZIONI – periodo transitorio

### I.r. 14/2020 – art. 11bis

**Per il solo periodo transitorio intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021** prevede una deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2 della I.r. 13/2015, variando da 2 a **4** il numero di APE non corretti dal punto di vista sostanziale che portano alla sanzione.

**Al 1° gennaio 2022**, il conteggio di tutti gli APE non corretti dal punto di vista sostanziale e che non hanno comportato l'applicazione della sanzione sarà **azzerato**.



*Grazie per  
l'attenzione !*

